

Ammissione/Non ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

Art.3 D.L.n.62/2017

L'alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

La **NON AMMISSIONE** dell'alunno/a è possibile quando:

- Caso eccezionale comprovato da specifica motivazione **sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti**
- La decisione deve essere assunta **all'unanimità**

Criteri del Collegio dei Docenti per la NON ammissione

1) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e presenza di gravi lacune che, a giudizio del Consiglio di classe, non consentono la proficua frequenza della classe successiva;

2) complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi/didattici;

3) scarsa o insufficiente partecipazione alle attività individualizzate di recupero;

4) tre valutazioni pari a 5: **5,5,5 compresi eventuali NV**(non valutabile)

5) Nel caso in cui ricorra la situazione prevista al punto 4) il Consiglio d'Interclasse dei docenti si riserva di deliberare all'unanimità la NON ammissione.

Ammissione/Non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria

Art.3 D.L.n.62/2017

L'ammissione alla classe successiva deve avere come primo requisito la frequenza ad almeno tre quarti del monte ore, tranne nel caso in cui siano applicabili le deroghe stabilite dal Collegio Docenti.

Se tale requisito non sussiste NON si procede allo scrutinio dell'alunno che pertanto non viene ammesso alla classe successiva.

L'alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

La **NON AMMISSIONE** dell'alunno/a è possibile quando:

- Il consiglio di classe ne dia adeguata motivazione basandosi sui **criteri stabiliti dal Collegio Docenti**
- La NON ammissione è **deliberata a maggioranza**
- Il voto espresso nella delibera di **non** ammissione dall'**insegnante di religione o di attività alternativa**, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, deve essere motivato e verbalizzato

Criteri del Collegio dei Docenti per la NON ammissione

- 1) valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità;
- 2) mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
- 3) complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativi/didattici;
- 4) scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi di recupero;
- 5) cinque valutazioni pari a 5: **5,5,5,5,5**
una valutazione pari a 4 e tre valutazioni pari a 5: **4,5,5,5**
due valutazioni pari a 4 e una valutazione pari a 5: **4,4,5**

le valutazioni pari a NV (non valutabile) equivalgono a 4, fatta eccezione per i casi legati a situazioni particolari.

6) Nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste al punto 5) il Consiglio si riserva di deliberare a maggioranza la NON ammissione.

Ammissione/Non ammissione all'Esame di Stato

Art.6,7 del D.L. n. 62/2017

Requisiti essenziali:

- 1) Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale
- 2) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (art. 4. Commi 6 e 9 bis, DPR n. 249/1998)
- 3) Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica ed inglese

L'alunno/a viene ammesso all'esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.**

La **NON AMMISSIONE** dell'alunno/a è possibile quando:

- Il consiglio di classe ne dia adeguata motivazione basandosi sui **criteri stabiliti dal Collegio Docenti**
- La **NON** ammissione è **deliberata a maggioranza**
- Il voto espresso nella delibera di **NON** ammissione dall'**insegnante di religione o di attività alternativa**, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, deve essere motivato e verbalizzato

Criteri del Collegio dei Docenti per la NON ammissione

- 1) valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità;
- 2) mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che sono stati conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentirgli di affrontare l'esame;
- 3) complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici;
- 4) scarsa o insufficiente partecipazione alle attività specifiche, alle azioni e ai corsi di recupero;
- 5) cinque valutazioni pari a 5: **5,5,5,5,5**
una valutazione pari a 4 e tre valutazioni pari a 5: **4,5,5,5**
due valutazioni pari a 4 e una valutazione pari a 5: **4,4,5**

6) Nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste al punto 5) il Consiglio si riserva di deliberare a maggioranza la NON ammissione

VOTO di AMMISSIONE all'ESAME di STATO

CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

- 1) La media delle valutazioni finali del secondo quadrimestre del terzo anno di Scuola secondaria di I grado
- 2) La media di cui sopra può essere modificata nel limite massimo di un punto tenendo conto di:
 - Interesse mostrato nei confronti dell'attività didattica nel corso del triennio
 - Puntualità nello svolgere i propri impegni scolastici nel corso del triennio
 - Risposte agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
 - Risultati in crescita nel corso del triennio

Il Consiglio di classe può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione inferiore a 6/10.

Il voto NON deve essere espresso con frazioni decimali.